

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

(ODerr)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Le altre definizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari sono utilizzate conformemente alle definizioni contenute in uno dei seguenti regolamenti CE:

- a. regolamento (CE) n. 178/2002²;
- b. regolamento (CE) n. 852/2004³;
- c. regolamento (CE) n. 853/2004⁴;
- d. regolamento (CE) n. 854/2004⁵;

¹ RS 817.02

² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen. 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

³ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

⁴ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012, GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

⁵ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.

- e. regolamento (CE) n. 882/2004⁷.

Art. 11 cpv. 4

⁴ Le bevande alcoliche non possono recare indicazioni o immagini indirizzate specificatamente a giovani al di sotto dei 18 anni, oppure avere un aspetto a loro direttamente ispirato.

Art. 18a Aggiunta di microrganismi alle derrate alimentari

¹ Alle derrate alimentari possono essere aggiunti microrganismi (p. es. batteri, lieviti e muffe) se sono necessari per la fabbricazione o per ottenere una caratteristica specifica dell'alimento.

² I microrganismi aggiunti devono essere adatti per scopi alimentari e innocui per la salute.

³ Il DFI disciplina:

- a. la caratterizzazione;
- b. la pubblicità ammessa.

Art. 50 cpv. 1, 2 e 2bis

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² Chiunque commerci prodotti di cui al capoverso 1 deve garantire che siano messe a disposizione dell'azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell'autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:

- a. una descrizione esatta dei prodotti;
- b. il volume o la quantità dei prodotti;
- c. il nome e l'indirizzo dell'azienda da cui è spedito il prodotto;
- d. il nome e l'indirizzo del proprietario, se non si tratta dell'azienda alimentare da cui è spedito il prodotto;
- e. il nome e l'indirizzo dell'azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
- f. il nome e l'indirizzo del proprietario, se non si tratta dell'azienda alimentare a cui è spedito il prodotto;
- g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione;
- h. la data di spedizione.

⁶ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4713).

^{2bis} Queste informazioni devono essere tenute a disposizione fino a che non si possa presumere che il prodotto è stato consumato.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III

Diritto previgente: abrogazione

L'articolo 2 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁸ concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato è abrogata.

IV

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione,
Corina Casanova

Allegato I
(art. 72)

Emolumenti delle autorità federali

A. Emolumenti per controlli

Per i controlli che hanno suscitato contestazioni sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a. campionature: al massimo 200 franchi per ogni prelievo;
- b. ispezioni: al massimo 4000 franchi per ogni ispezione;
- c. analisi di campioni: al massimo 6000 franchi per campione.

B. Emolumenti per autorizzazioni

	franchi
<i>1 Derrate alimentari</i>	
1.1 Derrate alimentari secondo l'articolo 5 capoverso 1 Apprezzamento, determinazione della denominazione specifica e ammissione	200–3500
1.2 Test di mercato secondo l'articolo 7	200–2500
1.3 Trattamento di derrate alimentari secondo l'articolo 20	300–50000
1.4 Autorizzazioni di nuovi additivi secondo l'articolo 20 capoverso 10 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ⁹ sugli alimenti speciali Esame della composizione, autorizzazione d'immissione in commercio, nonché apprezzamento e autorizzazione della pubblicità	200–6000
1.5 Autorizzazione secondo l'articolo 22 capoverso 1	200–50000
1.6 Autorizzazioni secondo l'articolo 6 capoverso 5 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ¹⁰ concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale	200–6000
1.7 Autorizzazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ¹¹ sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari	200–6000
1.8 ...	
1.9 Autorizzazioni secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ¹² sulle bevande alcoliche	200–3500

⁹ RS 817.022.104

¹⁰ RS 817.022.102

¹¹ RS 817.022.32

¹² RS 817.022.110

		franchi
2	<i>Additivi</i>	
2.1	Nuovi additivi: Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica, del campo d'applicazione, della tossicologia e dei metodi d'analisi, nonché determinazione di una concentrazione massima	200–6000
2.2	Nuovi campi d'applicazione: Esame della documentazione dal punto di vista della necessità tecnologica e dei metodi d'analisi	300–3500
3	<i>Oggetti d'uso</i>	
3.1	Autorizzazione per un test di mercato secondo l'articolo 32 capoverso 1	300–3000
3.2	Autorizzazione di sostanze o prodotti secondo gli articoli 8 capoverso 1, 10 capoverso 1, 17 capoverso 1 e 21 capoverso 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ¹³ sui materiali e gli oggetti	300–2500
3.3	Autorizzazione per l'impiego di un gas propulsore per generatori aerosol	300–3000
3.4	...	
3.5	...	

C. Emolumenti per esami

		franchi
1	<i>Diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr)</i> Rilascio del diploma giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 9 novembre 2011 ¹⁴ concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)	50
2	<i>Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr)</i>	
	a. Esame di diploma giusta l'articolo 14 OFEDerr	350
	b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 20 OFEDerr	50
3	<i>Diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr)</i>	
	a. Parte teorica dell'esame di diploma giusta l'articolo 27 OFEDerr	100

¹³ RS 817.023.21

¹⁴ RS 817.042

	franchi
b. Rilascio del diploma giusta l'articolo 33 OFEDerr	50

PROGETTO